

#### **COMUNICATO STAMPA**

# Contributo a fondo perduto alternativo, domande al via dal 5 luglio Pronto il canale online per trasmettere le istanze previste dal DI Sostegni bis

Tutto pronto per l'invio, da lunedì 5 luglio, delle richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai Cfp automatici, previsto dal DI Sostegni bis (DI n. 73/2021, art. 1, commi da 5 a 15). Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni. Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal DI Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

A chi spetta il contributo – In base a quanto stabilito dal "Decreto Sostegni bis", il nuovo contributo è alternativo al contributo "Sostegni bis automatico" (articolo 1, commi da 1 a 3, del DI 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo "Sostegni bis automatico", potrà ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato. Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell'anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus – I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l'ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%.

Come si calcola il contributo – Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo "Sostegni bis automatico" e a seconda della fascia di ricavi 2019. Se il richiedente ha ottenuto il contributo "Sostegni bis automatico", le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo "Sostegni bis automatico", le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. A differenza dei precedenti contributi è non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l'importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta compensabile sul modello F24.

**Le chiavi per aprire il canale –** Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia per l'utilizzo dei servizi telematici Entratel e Fisconline. Ok anche all'invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

**Quando inviare la domanda** - La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021. Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Via Giorgione, 106-00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it









### **INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI**

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

## **INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI**

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito) 06.96668907 (da cellulare) +39 06.96668933 (da estero)